

di migliaia di atti, dei quali non è peraltro possibile, in numerosi casi, reperire il testo.

Al testo originario dello schema di decreto approvato nel mese di marzo, il Governo ha allegato e trasmesso alle Camere, a fini collaborativi, anche un testo contenente alcune modifiche – nell’articolato, ma soprattutto nell’Allegato – derivanti dall’accoglimento di segnalazioni provenienti dalle amministrazioni interessate e delle osservazioni e condizioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere del 20 settembre 2010; la proposta di parere invitava pertanto il Governo, in primo luogo, ad apportare le modifiche già prefigurate da quel testo «avanzato».

Quanto all’articolato, si suggeriva di riconsiderare la scelta di espungere l’articolo 2 del testo originario, il quale prevedeva l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; infatti, come anticipato, nel suo parere il Consiglio di Stato aveva richiesto tale soppressione poiché era la delega stessa a stabilire la data di entrata in vigore, fissata al 16 dicembre 2010. Il Governo aveva mostrato di voler seguire tale indirizzo, espungendo l’articolo 2; tuttavia, all’approssimarsi della data per la definitiva adozione ed entrata in vigore del provvedimento in titolo, il relatore suggeriva di riconsiderare tale opzione, invitando altresì a valutare l’opportunità di precisare che le abrogazioni decorrono comunque dalla data prevista dall’articolo 14, comma 14-*ter*, della legge n. 246 del 2005, come espressamente sancito dal comma 14-*quater* dell’articolo 14, ossia dal 16 dicembre 2010. In effetti, i tempi assai ridotti dell’ultima fase di approvazione del decreto legislativo hanno condotto il Governo a confermare l’articolo 2, mentre l’espressa previsione della decorrenza delle abrogazioni dal 16 dicembre 2010 viene sancita dall’articolo 1.

La proposta di parere formulata dal relatore proseguiva sollecitando il Governo a conformare il decreto legislativo alle altre osservazioni e condizioni ¹¹³ formulate dal Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nel parere reso nell’adunanza del 20 settembre 2010. Una condizione posta dal Consiglio di Stato concerneva, come si è visto, l’eliminazione dall’Allegato degli atti aventi natura regolamentare, nonché di quelli di natura provvedimentale o incerta: tale condizione era corredata dall’individuazione di alcuni atti – compresi nei primi 1.000 circa dell’elenco originariamente approvato dal Consiglio dei ministri – da espungere per tale motivo e che il testo predisposto a fini collaborativi dal Governo e quello poi definitivamente approvato hanno effettivamente eliminato, unitamente ad altri – ugualmente ritenuti di rango non legislativo – presenti in altre parti dell’Allegato. Anche il relatore, nella sua proposta di parere, oltre a richiamare la pronuncia del Consiglio di Stato e dunque anche quella condizione ivi posta, aveva indicato, a mero titolo esemplificativo, ventiquattro atti ¹¹⁴ presenti nell’Allegato allo schema di decreto anche

¹¹³ Diverse da quella concernente la soppressione dell’articolo 2, il quale andava invece confermato, come appena detto.

¹¹⁴ Gli atti citati a mero titolo esemplificativo nella proposta del relatore sono quelli riportati ai numeri 984, 985, 986, 993, 996, 1031, 1032, 1042, 1044, 1052, 1053, 1064,

dopo la sua riformulazione conseguente al parere del Consiglio di Stato e che tuttavia apparivano non avere rango primario, invitando il Governo a espungerli: va segnalato che la richiesta ha trovato pieno accoglimento per quanto riguarda gli atti specificamente indicati, i quali non sono presenti nell'Allegato al decreto legislativo n. 212 del 2010.

Una questione di carattere generale concerne le sorti degli atti di rango primario che – secondo quanto testimoniato dal testo «avanzato» trasmesso alle Camere – erano destinati ad essere espunti dall'Allegato non perché non legislativi, bensì in conseguenza dell'intervenuta riconsiderazione circa l'opportunità di una loro abrogazione: il loro eventuale mancato inserimento nell'elenco delle disposizioni sottratte alla «ghigliottina», infatti, ne avrebbe compromesso la «sopravvivenza», con ciò contraddicendo la finalità stessa della loro espunzione dall'atto del Governo n. 289. A tale riguardo, quindi, la proposta del relatore era di invitare il Governo a verificare che tali atti fossero sottratti anche all'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-*ter*, mediante un intervento integrativo o correttivo del decreto legislativo n. 179 del 2009, garantendone la permanenza in vigore. In tal senso ha operato il Governo per i trentuno atti che il contestuale decreto legislativo correttivo del decreto n. 179 del 2009 (atto del Governo n. 295, sul quale si veda il paragrafo precedente) provvedeva a «salvare» e che invece erano presenti nell'Allegato all'originario schema di decreto «taglia-leggi»; l'esigenza di tale «travaso», peraltro prefigurato dal testo trasmesso a fini collaborativi, era stata sostenuta nella proposta di parere presentata in Commissione. Va segnalato che degli ulteriori sei atti primari «salvati» dal decreto legislativo correttivo n. 213 del 2010 – che si aggiungono agli originari trentuno di cui si è detto ora – solo tre erano indicati tra quelli da abrogare espressamente nell'atto del Governo n. 289¹¹⁵.

In ogni caso, si può osservare come, a fronte di un'assai cospicua contrazione del numero di atti contenuti nell'Allegato al decreto legislativo «taglia-leggi» (decreto legislativo n. 212 del 2010) – da oltre 70.000 a circa 35.000¹¹⁶ – si registri un ridotto numero di atti che integrano l'elenco delle disposizioni da mantenere in vigore – appena trentasei, come si è detto, trentatre dei quali già presenti nel «taglia-leggi» – di cui al decreto legislativo n. 213 del 2010: ciò dovrebbe indurre a ritenere che la quasi totalità delle soppressioni dall'originario elenco abbiano riguardato atti di natura non primaria; va altresì considerata la possibilità che taluni atti legislativi sottratti all'abrogazione espressa «nominata» di cui all'articolo 14, comma 14-*quater*, siano comunque sottratti *ope legis* anche all'abrogazione espressa automatica e «innominata» di cui al comma 14-*ter* in quanto ricon-

1108, 1129, 1137, 1138, 1144, 1153, 1155, 35375, 35389, 35401, 35404, 35417 dell'Allegato all'atto del Governo n. 289.

¹¹⁵ Si tratta di tre dei sette atti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui si è detto nel paragrafo precedente.

¹¹⁶ Le abrogazioni previste dal decreto pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* sono, per la precisione 35.455; si veda quanto si dirà più oltre in merito a successive correzioni.

ducibili ai settori esclusi ¹¹⁷, nonché quella che l'espunzione corrisponda a ipotesi di atti che erano già stati espressamente abrogati (su tale profilo si veda il rilievo immediatamente successivo).

Un ulteriore profilo, infatti, più strettamente connesso al rispetto di quanto stabilito dalla delega, concerneva la presenza nell'Allegato allo schema di decreto legislativo di disposizioni e atti già oggetto di abrogazione espressa: come si è detto, il Governo è delegato dall'articolo 14, comma 14-*quater*, a disporre l'abrogazione delle disposizioni legislative statali, anche successive al 1° gennaio 1970, oggetto di abrogazione tacita o implicita ovvero che abbiano esaurito la loro funzione, siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete. Già il Consiglio di Stato e poi il relatore nella sua proposta di parere hanno richiamato il Governo all'esigenza di assicurare la conformità dell'Allegato all'oggetto della delega, verificando se vi fossero e, in caso positivo, espungendo dall'Allegato al «taglia-leggi» atti o singole disposizioni già espressamente abrogati da altre disposizioni di legge o in esito a *referendum* abrogativo, ovvero oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale.

Altre osservazioni, di carattere puntuale, hanno trovato corrispondenza – con qualche limitata eccezione – nel testo definitivamente approvato ed entrato in vigore: ha infatti avuto seguito il rilievo concernente il regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993 ¹¹⁸, per il quale la proposta di parere del relatore chiedeva di corredare l'indicazione in merito alla sua abrogazione, originariamente prevista, con l'indicazione che tale abrogazione espressa non operasse per il suo articolo 86, ottavo e nono comma, la cui permanenza in vigore è funzionale, in particolare, all'esercizio delle funzioni delle Giunte delle elezioni delle Camere. In realtà il Governo ha espunto tale atto dall'Allegato, senza peraltro inserirlo nell'elenco delle disposizioni pre-1970 mantenute in vigore, attraverso un'integrazione dell'intervento correttivo (atto del Governo n. 295, ora decreto legislativo n. 213 del 2010), come richiesto al fine di assicurarne la sottrazione all'effetto di abrogazione generalizzata; va comunque rammentato che, nella medesima proposta di parere, tale esito veniva indicato come alternativo alla possibile valutazione delle norme in questione come sottratte *ope legis* alla «ghigliottina» in forza del comma 17 del richiamato articolo 14, trattandosi di norma contenuta in un testo unico e in materia elettorale.

Ugualmente, hanno avuto seguito le osservazioni con le quali si segnalava l'esigenza di espungere dall'Allegato un decreto-legge decaduto ¹¹⁹ e un provvedimento che non risulta esistente ¹²⁰, nonché quella

¹¹⁷ Per i profili di carattere generale sia consentito rinviare, ancora una volta, al paragrafo II. 1.

¹¹⁸ Il regio decreto reca approvazione del testo unico della legge elettorale politica, di cui al numero 48757 dell'Allegato all'atto del Governo n. 289.

¹¹⁹ Si tratta del decreto-legge 9 aprile 1951, n. 207, indicato al numero 69921 dell'Allegato all'atto del Governo n. 289.

¹²⁰ È l'atto indicato al numero 70292 dell'Allegato all'atto del Governo n. 289.

di apportare le necessarie correzioni all'indicazione di altri tre atti¹²¹; in merito all'esigenza di inserire nell'Allegato le leggi di conversione relative a due decreti-legge indicati tra gli atti abrogati, si segnala che, mentre per un caso tale integrazione è stata realizzata, nell'altro no¹²².

Infine, la proposta del relatore invitava a integrare l'Allegato, quando necessario, con l'indicazione del titolo o, quanto meno, dell'oggetto di disciplina per ciascuno degli atti elencati.

Si segnala, infine, che alle 35.455 abrogazioni espresse e puntuali recate dal decreto legislativo «taglia-leggi», nel testo pubblicato a dicembre 2010¹²³ vanno sottratte le tre espunzioni disposte ad opera di rettifiche pubblicate immediatamente dopo¹²⁴: le abrogazioni sono, in conclusione, 35.452.

Per completezza, si ricorda che, parallelamente al decreto legislativo e sempre al fine di ridurre l'ipertrofia normativa, il Governo ha predisposto uno schema di regolamento *ex* articolo 17, comma 4-*ter*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto ad abrogare disposizioni di rango secondario. Il regolamento, anch'esso approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri nella seduta del 19 marzo 2010, prevedeva – nel suo testo originario – l'abrogazione espressa di circa 110.000 atti regolamentari non numerati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia dal luglio 1861 al giugno 1986. Il provvedimento, noto anche come «taglia-regolamenti», è stato poi definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2010 in un testo che prevede l'abrogazione di circa 133.000 atti secondari ed è ora il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248¹²⁵.

Ad avviso del Ministro per la semplificazione normativa, infatti, gli interventi sulla normativa primaria già realizzati avevano reso evidente la necessità di effettuare un'operazione analoga anche con riferimento ai provvedimenti di rango secondario, «che costituiscono un insieme partico-

¹²¹ Le correzioni suggerite, e operate dal Governo, riguardavano gli atti indicati al numero 69727, nel quale la qualificazione del provvedimento è decreto legislativo, e non decreto-legge; al numero 69778, per il quale occorreva indicare il titolo corrispondente alla legge indicata; al numero 70790, per il quale occorreva riportare il titolo corretto della legge indicata.

¹²² L'osservazione in questione era stata fatta con riferimento al decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211 (indicato al numero 70942 dell'Allegato all'atto del Governo n. 289), segnalando l'esigenza di inserire nell'Allegato anche la relativa legge di conversione 17 febbraio 1968, n. 56 e, con riferimento al decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947 (al numero 71062), segnalando l'esigenza di inserire nell'Allegato anche la relativa legge di conversione 11 febbraio 1970, n. 23. A tale ultimo proposito, si segnala che l'articolo 14, comma 14-*quater*, consente di abrogare disposizioni di legge pubblicate anche successivamente al 1° dicembre 1970.

¹²³ Nel supplemento ordinario n. 276 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010.

¹²⁴ Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2011 e in quella n. 26 del 2 febbraio 2011.

¹²⁵ Pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011.

larmente vasto e variegato di disposizioni, talvolta attuative di provvedimenti normativi primari non più vigenti, talvolta obsolete o implicitamente abrogate o che hanno, comunque, esaurito la loro funzione».

Per quanto riguarda l'arco temporale di riferimento, la scelta è stata quella di individuare gli atti pubblicati sino all'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 che dispone l'obbligo di numerazione progressiva, oltre che per le leggi costituzionali, per le leggi ordinarie e per i decreti aventi forza di legge, anche per tutti gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di Comitati di ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo. L'Allegato contiene principalmente decreti ministeriali, ma anche decreti del Presidente della Repubblica, regi decreti e decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. La ricognizione, tuttavia, non si è limitata alle categorie numericamente più consistenti, ma ha riguardato anche ulteriori tipologie di provvedimenti, emanate in particolari periodi storici, tuttora formalmente vigenti, ma palesemente obsolete, quali decreti del Duce, decreti del Capo provvisorio dello Stato, decreti luogotenenziali e decreti del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Il Ministro aveva inoltre comunicato che si era svolta una verifica da parte di tutti i Dicasteri, circa l'effettiva obsolescenza dei provvedimenti suscettibili di abrogazione ed inseriti nell'Allegato allo schema di regolamento approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri.

III. – LE CODIFICAZIONI

1. IL CODICE E IL TESTO UNICO REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE

Trasmesso alle Camere il 15 dicembre 2009, e dunque sul limitare del termine per l'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 14, commi 14 e 15, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (16 dicembre 2009), lo schema di decreto legislativo recante riordino del codice dell'ordinamento militare (atto del Governo n. 165) rappresenta il primo riassetto di norme primarie realizzato in attuazione dell'articolo 14; l'altro schema di codice, in materia di attività agricola, (su cui si veda il paragrafo successivo) trasmesso contestualmente non ha infatti ancora concluso il suo *iter*; è stato definitivamente approvato ed è entrato in vigore, invece, un ulteriore intervento di riordino, quello in materia di ordinamento e funzioni degli uffici consolari (su cui si veda il paragrafo III. 3). Il riassetto – sia per l'ordinamento militare sia per l'attività agricola – coinvolge peraltro non solo le norme primarie, attraverso la predisposizione di un codice di settore, ma anche quelle regolamentari, per le quali è stato contestualmente approntato e trasmesso un testo unico delle disposizioni secondarie; nel caso degli uffici consolari, invece, all'esito del riordino si è avuto un solo testo normativo, di rango primario.

Gli schemi di riordino dell'ordinamento militare (il codice e il testo unico) raccolgono la disciplina della difesa e sicurezza militare, della organizzazione militare, del funzionamento del Ministero della difesa, comprendendo la disciplina relativa alle Forze armate che ad esso fanno capo. Il codice è articolato in nove libri e – secondo quanto riferisce la relazione – la sua entrata in vigore comporta l'abrogazione (totale o parziale) di oltre mille atti primari¹²⁶: in ogni caso, l'articolo 2268 – nel suo testo definitivo – prevede l'abrogazione espressa di quasi 1.100 atti legislativi.

Le norme che regolano l'ordinamento militare sono riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato, ed è limitata la possibilità di intersezione con disposizioni non statali, sovranazionali e comunitarie da un lato, regionali dall'altro. Assai più frequente è invece quella con discipline (statali) di carattere generale (ad esempio in materia di beni culturali e paesaggio, espropriazione, appalti, ambiente, navigazione marittima e aerea). Di qui l'esigenza di calibrare l'unitarietà delle disposizioni relative a beni e attività della difesa, senza interferire con discipline organiche altre; a queste è stato fatto di volta in volta rinvio, con alcuni accorgimenti, delineando un rinvio dinamico idoneo quindi a richiamare l'eventuale mu-

¹²⁶ Si tratterebbe, per la precisione, di 1.241 atti.

tare di tali discipline. Ne è seguita per la materia ambientale tuttavia¹²⁷ la scelta di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti, cui si accompagna una norma di chiusura che rinvia alle disposizioni in materia di ambiente, applicabili alla difesa purché non derogate e non incompatibili. Nel caso, invece, delle disposizioni del codice della strada attinenti alla difesa si è optato per la mera riproduzione nello schema di codice.

Come si è detto¹²⁸, con il riassetto il Governo è autorizzato a interventi innovativi che superano la mera collazione delle disposizioni vigenti; ciò non di meno, secondo quanto riferito nella relazione illustrativa, le innovazioni nel codice sono state assai contenute ad esempio su una materia stratificata in maniera significativa – e in tempi ravvicinati – quale la dismissione di immobili militari, così come su una materia suscettibile di complessiva rivisitazione, come i porti militari. Anche il cosiddetto «diritto bellico», innervato da norme di diritto internazionale e attuato nell'ordinamento italiano da atti antecedenti la Costituzione repubblicana, mal si prestava ad altro se non all'individuazione delle fonti vigenti. Su altre materie presenti nel codice, invece, si sono realizzati interventi più innovativi: è il caso dell'indennizzo di servitù militari su terreni edificabili, per il quale si registrava un vuoto normativo, colmato peraltro sulla falsariga della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2000.

Tra le molte materie trattate può ricordarsi – per la sua incidenza sulle libertà individuali – la disciplina del servizio militare (e del servizio degli obiettori di coscienza), posto che l'obbligo di leva è stato (dalla legge 14 novembre 2000, n. 331) non già soppresso ma sottoposto a condizione sospensiva di efficacia: nel caso di guerra o di grave crisi internazionale, infatti, la disciplina della leva obbligatoria riprenderebbe a produrre i suoi effetti; essa tuttavia era disegnata nelle disposizioni vigenti (ancorché «sospese») per il tempo di pace, rispondendo così a un disegno procedimentale non in tutto adeguato al tempo di guerra, che è l'unico nel quale la leva obbligatoria possa operare. Lo schema di codice mantiene tale disciplina, ricondotta al diritto amministrativo di guerra, trasformandola – per così dire – «dall'interno», rendendo discrezionali i procedimenti attualmente vincolati e attribuendo al Ministro della difesa potere di deroga o integrazione ove i procedimenti ordinari non siano adeguati alle circostanze straordinarie¹²⁹.

Altra componente saliente del diritto amministrativo di guerra sono le requisizioni, cui è riservato apposito titolo del libro secondo del codice,

¹²⁷ La tutela dell'ambiente è solo in parte regolata da un codice di settore, nel quale peraltro deroghe ed eccezioni per le attività della difesa risultano di non agevole reperimento; e fuori di quel codice rimangono talune disposizioni relative alla difesa, in tema ad esempio di inquinamento acustico o elettromagnetico, di rifiuti da apparati elettrici, di attività che importano rischi di incidenti.

¹²⁸ Si veda il capitolo I, in merito alle pronunce del Consiglio di Stato.

¹²⁹ «Con interventi di tipo "chirurgico", volti a trasformare il "si deve" in "si può"» – si legge nella relazione introduttiva dello schema – si flessibilizzano procedimenti tipizzati, puntualmente disciplinati da disposizioni legislative vigenti (sospese nella loro efficacia), le quali sono così mantenute.

nel quale confluiscono disposizioni di vari atti (spesso regi decreti). Fuori del caso di guerra o grave crisi internazionale ma ancor in tema di limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa, può valere rammentare, nel codice, la soppressione di alcune limitazioni (come la requisizione di alloggi per le esigenze delle truppe di passaggio). Sono inoltre presenti interventi di semplificazione procedimentale in materia di reclutamento, formazione e impiego del personale militare o di organizzazione delle casse previdenziali nonché degli enti formativi.

Lo schema di codice è stato assegnato – con riserva, in quanto inizialmente sprovvisto del parere del Consiglio di Stato – alla Commissione parlamentare per la semplificazione, cui compete esprimere il parere al Governo, nonché – in sede consultiva – alla Commissione difesa del Senato della Repubblica, la quale, nella seduta del 27 gennaio 2010, si è espressa favorevolmente con alcune osservazioni. Dopo la sua trasmissione alle Camere si è inoltre espresso sul provvedimento anche il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza plenaria del 10 febbraio 2010.

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha esaminato lo schema di decreto legislativo congiuntamente a quello di natura regolamentare (su cui si tornerà tra breve), per la stretta connessione tra i due provvedimenti. L'incarico di riferire alla Commissione su entrambi i provvedimenti (primario e secondario) di riordino dell'ordinamento militare è stato affidato a due relatori appartenenti a Gruppi parlamentari di entrambi gli schieramenti politici, proprio per la valenza *bipartisan* del riordino stesso; l'esame del Codice è stato affiancato da un ampio lavoro istruttorio, che ha compreso anche l'audizione del Capo dell'ufficio legislativo del Ministero della difesa e si è protratto oltre il termine, già prorogato¹³⁰, anche per attendere la trasmissione del parere del Consiglio di Stato, di particolare rilievo per il pronunciamento in ordine alla possibilità di operare delegificazioni¹³¹, avendo acquisito la disponibilità del Governo ad attendere il parere parlamentare.

Le difficoltà della Commissione nel concludere l'esame con la votazione delle proposte di parere, a causa dei rilevanti concomitanti impegni derivanti dai lavori parlamentari, e l'avvicinarsi della scadenza del termine per l'esercizio della delega legislativa – prorogato, a sua volta, di novanta giorni rispetto a quello originario del 16 dicembre 2009, in forza dell'articolo 14, comma 22, ultimo periodo, della legge n. 246 del 2005¹³² – hanno impedito la votazione delle proposte di parere formulate dai rela-

¹³⁰ Si veda, sul punto, il resoconto della seduta della Commissione difesa del Senato della Repubblica del 3 febbraio 2010.

¹³¹ Si veda quanto detto *supra*, al capitolo I.

¹³² Il termine per il parere della Commissione per la semplificazione (pari a trenta giorni) era destinato a scadere il 14 gennaio 2010 (con possibilità di richiedere una proroga di venti giorni). È stato ritenuto applicabile il comma 22, terzo periodo, dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, il quale prevede che «se il termine previsto per il parere della Commissione per la semplificazione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza» per

tori, sulle quali si era registrato un sostanziale, diffuso consenso¹³³, che sono state ciò non di meno trasmesse al Ministro come tali, in spirito di collaborazione.

La proposta formulata dai relatori sullo schema di decreto legislativo, pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 24 febbraio 2010, tiene conto sia delle osservazioni del Consiglio di Stato, alcune delle quali sono espressamente richiamate, sia di quelle formulate dalla Commissione difesa del Senato, che ne costituiscono parte integrante. Dal riscontro con il testo definitivamente pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2010, il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, appare in larga parte essersi comunque conformato alle osservazioni proposte dinanzi alla Commissione parlamentare per la semplificazione.

Alcune di queste, di carattere generale, non richiedevano specifica risposta o modifica del testo, ovvero, implicando cambiamenti diffusi sul complesso del testo, non sono immediatamente riscontrabili. In primo luogo, rientrano in questa categoria le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere reso sul provvedimento in titolo nell'adunanza del 10 febbraio 2010, richiamate dalla proposta di parere con particolare riferimento all'invito a riconsiderare la distribuzione delle materie nei singoli articoli, che secondo il Consiglio di Stato presenta alcuni squilibri, rilevandosi talvolta articoli di eccessiva lunghezza e conseguente faticosa lettura; all'invito a eliminare i casi di mancato adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo; all'invito a verificare la completezza dell'elenco delle disposizioni espressamente abrogate, valutando in particolare le ipotesi di abrogazione implicita per incompatibilità.

Nel medesimo gruppo può essere inserita la prima osservazione proposta dai relatori, con la quale si prendeva atto dell'asserita non innovatività del provvedimento in titolo, secondo quanto affermato dalla relazione introduttiva, ma si osservava come si ritenesse del tutto legittimo, tuttavia, che il Governo operasse quelle modificazioni funzionali al riassetto della materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come affermato anche dal Consiglio di Stato¹³⁴. Ancora, non può essere puntualmente riscontrato l'esito delle osservazioni concernenti i casi – non rari – di «legificazione» operata con il codice, un'opzione peraltro riconosciuta come legittima dal Consiglio di Stato nell'ambito dell'opera di riassetto, anche se giudicata talvolta eccessiva e in merito ai quali si era invitato il Governo a un'attenta disamina, al fine di valutare l'opportunità di tale opzione, anche alla luce dei principi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Analogamente può dirsi circa l'invito rivolto al Governo a operare una puntuale ricognizione della natura normativa dei regi decreti – fonte nor-

l'esercizio della delega, la medesima scadenza sia prorogata di novanta giorni. E dunque il termine per l'esercizio della delega è stato inteso scadere il 16 marzo 2010.

¹³³ Salvo sulla specifica questione delle delegificazioni, di cui si dirà tra breve.

¹³⁴ Si vedano, sul punto, le pronunce del Consiglio di Stato richiamate nel capitolo I.

mativa a carattere ibrido, talvolta di rango primario, talvolta di rango secondario – il cui contenuto è confluito nel provvedimento, come anche osservato nel parere del Consiglio di Stato.

Hanno avuto un seguito immediatamente riscontrabile nel testo altri rilievi, di carattere più specifico, proposti dai relatori dinanzi alla Commissione parlamentare per la semplificazione: come suggerito dalla proposta di parere, è stata infatti eliminata la disposizione che riproduceva nel decreto legislativo, fonte delegata – all'articolo 2261 (disposizioni integrative e correttive) dello schema originario – le norme con le quali l'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 conferisce una delega per l'adozione di provvedimenti integrativi e correttivi, tra l'altro introducendo disposizioni innovative e considerate incongrue, in merito alla fase di proposta dei decreti correttivi, prevedendosi il mero concerto del Ministro della difesa.

Ha ugualmente avuto seguito l'osservazione concernente il coordinamento dell'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare e del testo unico regolamentare: l'articolo 2263 dell'originario schema di decreto legislativo disponeva infatti l'entrata in vigore del codice sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; la nota a quell'articolo precisava che ciò avrebbe consentito che i due atti di riordino (primario e secondario) entrassero in vigore contestualmente. Al riguardo, la Commissione aveva osservato che, in realtà, l'articolo 1097 dello schema di testo unico regolamentare si limitava a prevedere l'entrata in vigore – anche per il regolamento – sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, senza definire alcun meccanismo che garantisse la contestualità della pubblicazione, e dunque dell'entrata in vigore, dei due atti. In conclusione, la Commissione aveva invitato il Governo a individuare una soluzione idonea a garantire la contestuale entrata in vigore dei due provvedimenti – contestualità presupposta e richiamata anche da altre disposizioni del codice, tra le quali quelle di abrogazione espressa di norme primarie e secondarie (rispettivamente, articoli 2268 e 2269) – eventualmente prevedendo una data fissa coincidente per l'entrata in vigore di entrambi gli atti, scongiurando il pericolo di vuoti normativi derivanti in particolare da casi di delegificazione di norme. In tal senso opera il testo definitivamente approvato dal Governo, il cui articolo 2272 prevede la contestuale entrata in vigore del codice e del regolamento, «cinque mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del codice».

Con tale modifica ha quindi trovato accoglimento anche la successiva osservazione proposta dai relatori sullo schema di decreto legislativo, con la quale si rappresentava l'esigenza di radicare in una norma primaria – del codice, quindi – il previsto differimento del termine per l'entrata in vigore del testo unico regolamentare, rispetto a quello ordinariamente sancito dall'articolo 20, comma 7, della legge n. 59 del 1997: la nuova formulazione che regola l'entrata in vigore sia del codice che del testo unico regolamentare adempie infatti a tale suggerimento, in coerenza a quanto consentito dal medesimo articolo 20, comma 7, già citato, a mente del quale è demandata proprio ai decreti legislativi l'eventuale individuazione

di un termine più ampio per l'entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione.

Non ha invece avuto seguito il rilievo concernente la salvaguardia delle norme che dovessero essere emanate, nelle materie disciplinate dal codice, nell'intervallo temporale intercorrente tra la definizione del suo testo e la data della sua entrata in vigore. L'entrata in vigore del codice riordinato avrà infatti l'effetto di abrogare non solo gli atti normativi primari elencati all'articolo 2268¹³⁵ e le norme secondarie elencate all'articolo 2269¹³⁶, ma anche tutte le disposizioni incompatibili, vertenti sulle materie disciplinate dal codice, per abrogazione implicita ai sensi dell'articolo 15 delle cosiddette «preleggi», richiamate del resto all'articolo 2267, comma 1, del codice stesso¹³⁷. I relatori avevano segnalato, a tale riguardo, l'esigenza di valutare tale effetto di abrogazione implicita con riferimento a tutti gli atti normativi primari o secondari che potranno entrare in vigore a partire dalla data di approvazione preliminare dello schema di decreto legislativo (avvenuta in data 11 dicembre 2009) e fino alla data di entrata in vigore del codice. Infatti, in virtù del principio della *lex posterior*, vi sarebbe il rischio che si produca il paradossale effetto per cui una legge o un regolamento che entrasse in vigore in questo intervallo temporale risultasse poi abrogato per incompatibilità dal codice, redatto ben prima di quelli, ma entrato in vigore successivamente. La soluzione individuata – in coerenza con quanto segnalato anche dalla Commissione difesa del Senato – consisteva nell'integrare la previsione – di cui all'articolo 2267, comma 1 – che le disposizioni del codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo in modo esplicito, mediante espressa modificazione delle disposizioni del codice e del regolamento, con una norma che assicurasse la permanenza in vigore alle disposizioni approvate *medio tempore*, fino all'adozione di un primo intervento correttivo che provveda ad adeguare il codice.

Di tale integrazione non vi è tuttavia traccia nel testo definitivamente approvato.

La questione si è peraltro rivelata attuale, come può testimoniare l'intervento del legislatore a più riprese: così – come si dirà più oltre – è emersa l'esigenza di un raccordo tra quanto previsto dal codice e – a titolo di esempio – disposizioni del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonché con quelle del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, è intervenuto direttamente novellando disposizioni del codice nel frattempo pubblicato: il comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge reca infatti alcune novelle (in materia di personale militare all'estero) il cui contenuto è poi replicato dal successivo comma 3-*ter* in forma di no-

¹³⁵ Già articolo 2258 dello schema di decreto, atto del Governo n. 165.

¹³⁶ Già articolo 2259 dello schema di decreto, atto del Governo n. 165.

¹³⁷ Già articolo 2257 dello schema di decreto, atto del Governo n. 165.

vella al codice militare¹³⁸; tale duplice intervento legislativo si è reso necessario proprio per l'assenza, nel codice dell'ordinamento militare, di una clausola di salvezza per la legislazione che dovesse entrare in vigore prima dell'entrata in vigore del codice stesso, in data 9 ottobre 2010. Un ulteriore intervento è stato realizzato modificando l'elenco delle disposizioni legislative espressamente abrogate¹³⁹. Altre correzioni sono poi intervenute, successivamente, con la pubblicazione di alcuni comunicati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, con i quali sono stati corretti i testi di alcuni articoli, nonché l'elenco delle abrogazioni di cui al richiamato articolo 2268¹⁴⁰.

Come segnalato nella proposta dei relatori, è poi stata ridotta da sei a cinque mesi l'ampiezza dell'intervallo temporale previsto tra la pubblicazione del decreto legislativo e la sua entrata in vigore, la cui estensione originariamente prevista appariva eccessiva, come rilevato anche nel parere del Consiglio di Stato, potendo rendere più o meno significative ipotesi di problematicità nella successione delle norme nel tempo.

Infine, ha trovato attuazione l'indicazione dei relatori concernente il raccordo tra il codice dell'ordinamento militare e il decreto legislativo n. 179 del 2009, cosiddetto «salva-leggi». Da una parte, infatti, alcune norme del codice dell'ordinamento militare riproducono disposizioni destinate altrimenti ad essere abrogate in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 179 del 2009, sottraendole così alla «ghigliottina»; dall'altra, l'articolo 2270¹⁴¹ del codice individua gli atti normativi di rango primario (e quelli di rango secondario) da mantenere in vigore; la nota all'articolo presente nello schema di decreto informava che si tratta – per la salvaguardia delle fonti primarie – di una disposizione adottata in attuazione del comma 14 del richiamato articolo 14. Tuttavia, poiché di tale effetto non vi era traccia nella disposizione di legge, i relatori avevano segnalato l'esigenza di integrare quell'articolo con il richiamo all'attuazione dell'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, con riferimento alle disposizioni legislative pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970. In questo senso è stato integrato il codice, il cui articolo 2270,

¹³⁸ E segnatamente ai suoi articoli 39 e 1808. Sempre in tema di *jus superveniens*, un ulteriore (anzi: precedente) caso è dato dalle disposizioni della legge 23 dicembre 2009, n. 191, (legge finanziaria 2010) in merito ai diritti di proprietà industriale delle Forze armate, alla società per azioni «Difesa servizi spa», alla valorizzazione e dismissione degli immobili militari.

¹³⁹ In particolare, viene esclusa l'abrogazione di talune disposizioni sostanziali contenute in provvedimenti che disciplinavano la proroga delle missioni internazionali, nonché la legge 18 maggio 1982, n. 301, recante norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento. Il medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2010 provvede, in quell'ambito, ad abrogare disposizioni del citato articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2010, alcune delle quali (si pensi a quella del comma 2, di cui si dirà più oltre) nel frattempo confluite nel testo del codice. Anche il successivo articolo 6 del decreto-legge citato corregge l'elenco delle abrogazioni.

¹⁴⁰ Si fa riferimento ai comunicati relativi al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 126 del 1° giugno 2010, n. 209 del 7 settembre 2010 e n. 229 del 30 settembre 2010.

¹⁴¹ Già articolo 2260 dell'Atto del Governo n. 165.

al comma 1, espressamente specifica che si dispone la permanenza in vigore degli atti primari indicati «in attuazione dell'articolo 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246», chiarendo che il codice opera quindi, per l'ordinamento militare, come decreto «salva-leggi», oltre che come provvedimento di riassetto.

Sono inoltre state recepite altre osservazioni, concernenti aspetti specifici, come l'individuazione dei requisiti generali per il reclutamento (articolo 635), nonché – in parte – quelle formulate dal Consiglio di Stato ed espressamente richiamate nella proposta di parere dei relatori in merito alle deroghe all'applicabilità nell'ordinamento militare della legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo.

Restano naturalmente da valutare alla luce dei futuri interventi normativi nel settore, l'eventuale esito delle proposte di rilievi con i quali si è sollecitato il Governo a operare, eventualmente in sede di provvedimenti integrativi e correttivi, un'ulteriore ricognizione delle disposizioni per le quali si prevede il mantenimento in vigore, raccomandando tra l'altro di provvedere a integrare l'Allegato 1 del decreto legislativo n. 179 del 2009 con le disposizioni legislative così individuate che non fossero già presenti nell'Allegato medesimo, eventualmente in sede di decreti correttivi e integrativi di quel decreto legislativo. Altrettanto può dirsi in merito all'invito a ricorrere ai decreti integrativi e correttivi previsti dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, allo scopo di perfezionare l'opera di riassetto realizzata con il codice.

Come detto, la proposta di parere dei relatori richiamava i rilievi formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica, che si intendeva dovessero costituire parte integrante del parere stesso; anche questi ultimi sono stati in larga parte accolti dal Governo¹⁴². Va segnalato come, in quell'ambito, fossero stati, tra l'altro, sollecitati alcuni interventi di armonizzazione delle norme del codice con le proroghe disposte dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 194 del 2009, nonché con le norme del citato decreto-legge n. 1 del 2010: le modifiche richieste sono state generalmente apportate al testo¹⁴³.

¹⁴² In particolare, all'articolo 22, lettera b), numero 2), è stato corretto il richiamo alle «armi chimiche di cui al comma 1» con quello suggerito alle: «armi chimiche di cui al punto 1)»; l'articolo 24 dello schema di decreto è stato soppresso, come richiesto, in quanto riproduttivo di una norma già abrogata; l'articolo 307 (già 309 dell'atto del Governo) è stato modificato eliminando il riferimento a termini ormai decorsi per l'adozione di provvedimenti attuativi; anche l'articolo 359 (già 360) è stato corretto eliminando il rinvio a un decreto ministeriale di attuazione, nel frattempo emanato.

Non ha invece trovato accoglimento la segnalazione concernente l'articolo 188 (già 189) che mantiene in vigore l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, relativo alla Direzione della Sanità militare, che risulta abrogato: il testo pubblicato non è infatti modificato rispetto a quello originario.

¹⁴³ Al riguardo si segnala che l'applicazione dell'articolo 1053, comma 2 (già articolo 1051 dell'atto del Governo n. 165), riproduttivo dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 298 del 2000, era stata differita al 31 dicembre 2012 dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 194 del 2009 di proroga termini: ora l'articolo 2233 del codice, dettando un regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della

Infine, le tre osservazioni «di merito» – così qualificate dalla Commissione difesa del Senato – non hanno trovato accoglimento¹⁴⁴.

Va nuovamente ricordato che l'approvazione del decreto legislativo di codificazione dell'ordinamento militare, senza considerare quelle implicite o tacite, comporta l'abrogazione espressa di 1.085 norme primarie – nella quasi generalità dei casi coincidenti con l'intera fonte primaria che le poneva, pur essendo presenti alcune abrogazioni parziali – e di 394 norme secondarie – anche qui quasi coincidenti con le fonti stesse – come testimoniato dagli articoli 2268 e 2269¹⁴⁵.

Come si è detto, il riordino delle norme in materia di ordinamento militare si è svolto sia a livello primario che a livello secondario, mediante la contestuale adozione di un regolamento di delegificazione con il quale si è proceduto al riassetto delle norme secondarie e di quelle – già di rango primario – per le quali si è optato, appunto, per la delegificazione, come consentito – secondo quanto evidenziato dal parere del

Marina militare e dell'Aeronautica militare, stabilisce che «Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal codice, sino al 2015» in fase transitoria non opera il disposto del comma 2, dell'articolo 1053. L'indicazione in materia di regime transitorio del reclutamento dei sergenti, che faceva riferimento a un arco temporale «fino al 2010» è stata corretta con l'indicazione del termine del 31 ottobre 2015, differendo quindi il termine di cinque anni, come aveva previsto l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 194 del 2009, novellando l'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 1995 (si veda l'articolo 2198 del codice, corrispondente all'articolo 2191 dell'Atto del Governo n. 165).

Non sembra invece trovare immediato riscontro l'invito a coordinare il disposto dell'articolo 1079 (già 1077) relativo alla decorrenza del meccanismo delle promozioni aggrigative, con l'articolo 4, comma 3, lettera *a*) del decreto-legge n. 194 del 2009, che prevede l'applicazione per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri a decorrere dal 2012. Infine, l'elenco delle norme primarie abrogate espressamente non comprende le lettere *b*) e *c*) del più volte citato articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 194 del 2009.

Quanto al coordinamento con le norme del decreto-legge n. 1 del 2010, l'articolo 19 del codice è stato adeguato a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge stesso, recependone il contenuto; l'articolo 9, comma 2, è stato poi abrogato ad opera dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2010. Non pare invece aver avuto seguito la segnalazione – della Commissione difesa del Senato – circa l'esigenza di coordinare quanto stabilito dall'articolo 359 del codice (già 360 dell'atto del Governo n. 165) con la non punibilità, a titolo di colpa, per violazione di disposizioni in materia di tutela ambientale in relazione ad attività operative o addestrative svolte nel corso di operazioni internazionali da parte del militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, prevista dal comma 4 del citato articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2010.

¹⁴⁴ Gli articoli 196 (in materia di poteri del Presidente nazionale della Croce Rossa italiana), 77 (del cui comma 3 si segnalava l'innovatività rispetto all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000), e 281 (in materia di disciplina degli alloggi ASI, che si segnalava essere superata alla luce della normativa più recente) del decreto legislativo n. 66 del 2010 risultano infatti coincidenti con i corrispondenti articoli (rispettivamente, 197, 78 e 284) nel testo originario.

¹⁴⁵ Della complessità del riordino così operato è ulteriore conferma la pubblicazione, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 126, n. 209 e n. 229, rispettivamente del 1° giugno 2010, del 7 e del 20 settembre 2010, di comunicati relativi al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare con i quali si apportano correzioni a diversi articoli del medesimo decreto legislativo.

Consiglio di Stato – dal procedimento «taglia-leggi»; si tratta dell'atto del Governo n. 166, ora decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Anche il testo unico regolamentare si articola in nove libri, corrispondenti a quelli del codice, tranne che per l'assenza del libro dedicato al trattamento economico – materia stretta tra la legge e la concertazione – e la presenza, invece, del libro dedicato alla disciplina dei procedimenti amministrativi e del trattamento dei dati personali; la redazione del testo unico ha comportato l'abrogazione (totale o parziale) di 391 atti secondari. Assai complessa, per la stratificazione o eterogeneità delle disposizioni, è stata la confluenza in esso della disciplina di alcune materie, come alloggi di servizio, porti, servitù militari e limitazione di beni e attività privati nelle zone militari ¹⁴⁶.

Senza voler qui ripercorrere l'argomentare del Consiglio di Stato, su cui ci si è già soffermati ¹⁴⁷, si ricorda che tra i principi e criteri direttivi che presiedono all'opera di semplificazione e riassetto delegata al Governo dal citato comma 15 dell'articolo 14, occorre far specifico riferimento al comma 3-*bis* dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, il quale prevede che il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completi il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole nel rispetto dei criteri dettati dal medesimo articolo 20 della legge n. 59 del 1997. La predisposizione contestuale di uno schema di decreto legislativo e di un regolamento destinati a realizzare entrambi – a livello primario e secondario – il riassetto della materia, è stato considerato conforme a tali principi, rispondendo anche a ragioni di funzionalità e consentendo un approccio coordinato agli interventi normativi così realizzati.

A tale riguardo, la proposta dei relatori sullo schema di decreto – anche in questo caso favorevole con osservazioni, come per il codice dell'ordinamento militare – in esito a una ponderata riflessione che ha naturalmente tenuto conto della pronuncia del Consiglio di Stato, rilevava come lo schema di decreto recasse numerose norme già contenute in atti di rango legislativo, di cui si prevedeva l'abrogazione nel codice, provocandone conseguentemente la delegificazione e riteneva che tale operazione fosse conforme ai principi che disciplinano il riassetto per materie, come lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto – sin dal 2004, in occasione del parere sul codice dei diritti di proprietà industriale – rinvenendo

¹⁴⁶ Per alcune materie (come l'attuazione del codice degli appalti per il comparto della difesa, o gli alloggi di servizio), la definizione della disciplina regolamentare risultava, al momento della stesura della schema, ancora *in itinere*, cosicché non ne è stato possibile l'inserimento nel testo unico.

¹⁴⁷ Sul punto si veda *supra*, nel capitolo I.

nell'articolo 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997 una norma generale che fondava la potestà normativa secondaria del Governo nell'ambito del processo di riassetto, autorizzando il Governo a interventi regolamentari sia ai sensi del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e come confermato nel parere del Consiglio di Stato sul provvedimento stesso.

A una simile conclusione si è pervenuti non senza qualche residua titubanza, come dichiarato da uno dei due relatori¹⁴⁸ in occasione dell'illustrazione della medesima proposta di parere, richiamando le perplessità emerse nel corso dei lavori circa la possibilità per il Governo di procedere a delegificazioni nell'ambito del procedimento di riassetto di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005; in quell'occasione, è stato chiarito che si è convenuto di accedere all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, che riconosce al Governo la possibilità di delegificare nell'ambito dell'opera di riassetto – secondo quanto riferito da quel relatore – «per ragioni di opportunità, pur permanendo alcuni profili di dubbio»¹⁴⁹.

Tre delle osservazioni proposte dai relatori concernevano l'entrata in vigore del regolamento: con la prima si segnalava l'esigenza che il differimento dell'entrata in vigore (sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*) trovasse radicamento in apposita disposizione del decreto legislativo contestualmente adottato, come sancito dall'articolo 20, comma 7, della legge n. 59 del 1997: la questione è risolta dall'articolo 2272 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che dispone – con norma di rango primario, appunto, – la contestuale entrata in vigore del codice e del regolamento, «cinque mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del codice». Tale disposizione ha inoltre risolto la problematica – pure evidenziata nella proposta dei relatori – di coordinare l'entrata in vigore dei due atti, primario e secondario, scongiurando il pericolo di vuoti normativi derivanti in particolare da casi di delegificazione di norme. La successiva osservazione proposta suggeriva al Governo di riconsiderare l'ampiezza dell'intervallo temporale previsto tra la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica e la sua entrata in vigore, la cui estensione (sei mesi) – che appariva eccessiva, come rilevato nel parere del Consiglio di Stato – poteva rendere più o meno significative ipotesi di problematicità nella successione delle norme

¹⁴⁸ Si veda, in questo senso, l'intervento dell'onorevole La Forgia, nella seduta del 24 febbraio 2010 della Commissione per la semplificazione.

¹⁴⁹ Più radicate perplessità erano state avanzate da un componente della Commissione, onorevole Lovelli, il quale, nella seduta del 3 marzo 2010 della Commissione per la semplificazione, aveva manifestato l'intendimento di chiedere ai relatori una riformulazione del parere proposto volta a introdurre una condizione con la quale «si chieda al Governo di eliminare dallo schema di Testo Unico tutte le norme attualmente dettate da disposizioni di rango primario la cui delegificazione non sia specificamente autorizzata», adattando conseguentemente la proposta dei relatori. Stante la mancata votazione della proposta di parere, il resoconto di quella seduta, contenente la dichiarazione dell'onorevole Lovelli, è stato trasmesso al Ministro, unitamente alla proposta dei relatori e ai rilievi della Commissione difesa del Senato, per completezza del quadro istruttorio, sempre a fini collaborativi.